

me le vigne, e gli oliveti, che non possono, nè sogliono darsi ad affitto senza danno. In questi casi, che in varie regioni sono i più frequenti, e formano la pratica generale, il peso dell'imposizione diretta piomberebbe sulla coltivazione contro le divise verissime massime.

Si potrebbe per avventura replicare, che negli addotti casi i proprietarj rappresentano due persone. Come proprietarj soffriranno il peso dell'imposizione diretta, il quale cade soltanto sulla loro rendita netta: come coltivatori goderanno l'esenzione di ogni peso per le somme, o per li capitali riserbati o destinati alle spese.

Ma non è così facile fare nella pratica l'istessa distinzione, che si fa colla mente, massimamente quando è appoggiata su delle ipotesi generalmente non vere, o difficili ad avverarsi. Son ben rari quei proprietarj, che possono avere in serbo somme destinate per le spese della coltivazione. La maggior parte è nelle circostanze di provvedere col debito a tali spese, ed alla propria sussistenza, e si trovan forse in questo stato per l'imposizion su la terra.

Nello stabilire questa specie d'imposizione, i proprietarj non possono, nè debbon distinguersi da' coltivatori. L'affitto è un accidente, e l'accidente